

STATUTO

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Natura dell'Unione

1. I Comuni di CASTIADAS, MURAVERA, SAN VITO, VILLAPUTZU, VILLASIMIUS allo scopo di raggiungere il fine individuato nel protocollo di cooperazione, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e della L.R. 04.02.2016 n° 2.

2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, di potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni aderenti.

Art. 2

Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS.

2. La sede istituzionale è stabilita in Castiadas, Loc. Centrale e può essere modificata con delibera Assembleare.

3. L'Assemblea di cui all'art. 10 può deliberare l'adozione di un emblema (logotipo o logo) e, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

4. Gli organi dell'Unione possono riunirsi e gli uffici

possono essere situati anche in località diverse purché di norma nell'ambito del territorio dell'Unione.

Art. 3

Finalità dell'Unione

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni aderenti gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che meglio ne caratterizzano le peculiarità.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali interessate.

3. L'Unione, con riguardo alle funzioni dalla stessa esercitate, rappresenta le comunità locali insediate nel suo territorio, delle quali cura gli interessi tenendo conto delle rispettive vocazioni e delle peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, nonché nei piani e programmi della Provincia territorialmente competente, della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione per le finalità di cui ai commi precedenti.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- | | | |
|--|--|--|
| | a) concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati all'iniziativa economica volta alla realizzazione e gestione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. Allo scopo essa valorizza l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali delle varie comunità; | |
| | b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona; | |
| | c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo ed economico delle risorse; | |
| | d) favorire l'integrazione tra l'entroterra e la costa; | |
| | e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni; | |
| | f) ampliare il numero delle funzioni e/o servizi rispetto a quelli prima gestiti tra i singoli Comuni, assicurandone migliore qualità, efficienza, efficacia e maggiore economicità a vantaggio della collettività. | |

6. Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con

quelli dei Comuni aderenti e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 4

Oggetto

1. Sono affidate all'Unione dei Comuni del Sarrabus, in via di primo trasferimento, i seguenti compiti e funzioni:

- a) Catasto dei territori dei comuni associati;
- b) Studio, realizzazione e gestione del sistema informatico dell'Unione e dei Comuni associati;
- c) Sportello unico per le attività produttive;
- d) Polizia Municipale e Locale;
- e) Protezione Civile;
- f) Servizi Ambientali;
- g) Servizi Socio-Assistenziali intercomunali e sistema bibliotecario;
- h) Promozione turistica, redazione Piani di sviluppo economico, sociale e territoriale, partecipazione bandi e opportunità di finanziamento (P.O.R., P.I.T., ecc.);

i) Sistema formativo e di valutazione del personale dei Comuni, controllo interno di gestione;

j) Ufficio Tutela Paesaggio.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo ai diversi Comuni competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente coinvolgono la gestione di competenza comunale.

3. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni, servizi e compiti sulla base delle disposizioni contenute nelle norme nazionali, regionali e nello Statuto.

Art. 5

Adesione di nuovi Comuni

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di un nuovo comune deve essere accompagnata da allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed alle norme statutarie dell'ente richiedente.

2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione secondo le procedure di modifica stabilite per lo Statuto e l'atto costitutivo.

Art. 6

Durata

1. L'Unione si intende costituita fino a quando i Comuni che la compongono non ne dispongano lo scioglimento con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e, comunque, fino a quando sia costituita da un numero di Comuni almeno pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Art. 7

Recesso

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con proprio provvedimento consiliare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. In caso di recesso di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verrà immediatamente riassunta dai rispettivi Comuni.

3. Le controversie insorgenti in dipendenza del presente articolo saranno risolte da una commissione composta da un esperto nominato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Sarrabus di cui all'art. 15, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 8

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli Comunali ed è perfezionato mediante deliberazione Assembleare di recepimento da parte dell'Unione.

2. La deliberazione Assembleare di cui al comma precedente deve individuare, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni o dei servizi che ne derivano.

3. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4. Il procedimento di trasferimento cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti dei singoli Comuni con soggetti terzi. Qualora tale attività non possa essere tempestivamente attuata, i singoli Comuni hanno comunque facoltà di deliberare il trasferimento delle competenze, delegando all'Unione il compito di gestire i summenzionati rapporti in nome, per conto ed interesse dei Comuni.

5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze da trasferirsi all'Unione ed all'espletamento di tutti gli atti e procedure necessari al trasferimento delle competenze stesse, si procede di norma mediante conferenze di servizi

presiedute dal presidente dell'Unione ovvero, in caso di inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuovere una conferenza, dal sindaco del comune inoltrante.

6. I conflitti di competenza relativi alla titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, sono risolti con le modalità di cui all'articolo 7 comma 3.

7. Il recesso di un Comune dalle convenzioni disciplinanti l'esercizio associato di funzioni, servizi o compiti deve avvenire con un preavviso non inferiore a due mesi.

**CAPO II - GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA,
DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.**

Art. 9

Gli Organi

1. Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea dei Sindaci;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

Art. 10

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresenta gli enti associati e ne riassume gli interessi.

2. L'Assemblea determina gli indirizzi ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art. 11

Composizione

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali.

2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.

3. L'espressione di voto dei componenti l'Assemblea è paritaria.

4. Il Presidente dell'Unione verrà nominato secondo le disposizioni vigenti nel rispetto del principio di rotazione tra i Comuni aderenti all'Unione.

Art. 12

Funzionamento

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità e agli interessi dei Comuni aderenti e ai propri fini statutari. In particolare competono all'Assemblea:

a) la nomina del Presidente;

b) l'elezione della Giunta;

c) la nomina dell'organo di revisione economico finanziario;

d) l'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri

per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune, l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni e il rendiconto della gestione;

e) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;

f) l'approvazione degli accordi con altri enti locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;

g) la verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli enti locali costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;

h) la determinazione delle modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione;

i) l'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione, di tutte le attribuzioni assegnate dalla legge ai consigli comunali nei confronti degli enti ausiliari.

2. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 circa gli atti fondamentali determinati dalla legge.

Art. 14

Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, per quanto attiene

l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo, sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale.

2. Ove non sia diversamente previsto, le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Ove non sia diversamente previsto, le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alla normativa pubblicistica vigente. 5.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali. Il Segretario sottoscrive i verbali unitamente al Presidente.

Art. 15

Giunta

1. La Giunta è l'organo di amministrazione dell'Unione, al quale spetta l'attuazione degli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.

2. La Giunta è eletta all'interno dell'Assemblea ed è formato da non più di quattro componenti oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei componenti La Giunta sono determinate nel rispetto delle disposizioni legislative

vigenti.

3. La Giunta resta in carica 3 (tre) anni.

4. La cessazione del mandato elettivo, per qualsiasi causa, presso i rispettivi Comuni comporta la cessazione dall'ufficio di componente della Giunta.

5. I componenti della Giunta restano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri, che surrogano i componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 16

Competenze

1. La Giunta, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti non riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e non ricompresi nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Dirigente apicale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. La Giunta approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, l'accesso agli impieghi dell'Unione ed assolve alle competenze di cui all'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 17

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati (o dei presenti) a maggioranza assoluta dei voti.

4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo. Le stesse deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza dell'Ente ed è organo di raccordo tra l'Assemblea e la Giunta. Di tali organi convoca e presiede le riunioni, assicurando altresì l'unità dell'attività dell'Unione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente dura in carica per un periodo di tempo pari alla frazione che si ottiene dividendo il mandato amministrativo per i Comuni aderenti all'Unione, garantendo la partecipazione di tutti i Comuni. La nomina è rinnovabile per una durata pari a quella del primo mandato.

Art. 19

Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un vicepresidente nominato dall'Assemblea tra i componenti della Giunta.

Art. 20

Prerogative e responsabilità

1. Agli amministratori dell'Unione si applicano le norme previste dalla legge in materia di aspettative, permessi e indennità.

2. Agli amministratori si applicano altresì le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli enti locali.

CAPO III - ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE E UFFICI

Art. 21

Principi e criteri generali

1. L'Unione informa l'organizzazione dei servizi e del personale ai criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo competono agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione. 3. L'Unione

favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22

Personale

1. L'Unione di Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo preferibilmente al trasferimento del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione.

2. Lo stato giuridico e normativo nonché il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

3. L'ordinamento dei servizi facenti capo all'Unione è determinato con apposito Regolamento.

Art. 23

Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente in carica secondo le procedure previste dalla legge. La durata dell'incarico del Segretario è pari a quella del Presidente.

2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti svolgendo, in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Il Segretario partecipa alle sedute degli

organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente.

Art. 24

Dirigente apicale

1. Il Dirigente apicale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione.

2. Il Dirigente apicale, in particolare:

a) predispone la proposta di piano delle *performance* unitamente alla proposta di piano esecutivo di gestione e adotta gli atti e i provvedimenti tesi a migliorare la produttività dell'ente;

b) assume l'alta direzione degli uffici e servizi e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

c) formula proposte alla Giunta dell'Unione;

d) sottopone alla Giunta le modifiche statutarie, gli schemi di Documento Unico di Programmazione (DUP), dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché del rendiconto della gestione;

e) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e dell'Assemblea;

f) assume la direzione dei controlli interni dell'ente di cui all'art. 147, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

g) assume la Presidenza del Nucleo di Valutazione della performance;

h) è titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche;

i) dirige i Responsabili di Servizio dell'ente;

l) assume la Presidenza dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari;

m) è individuato, di norma, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente;

n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Giunta e dei Responsabili di Servizio.

3. Al dirigente apicale, ove nominato, sono attribuite le funzioni di segretario dell'Unione senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente.

4. La nomina, conferma e revoca del Dirigente apicale e le ulteriori funzioni e compiti sono disciplinati nel regolamento per gli uffici e servizi nell'ambito delle disposizioni di legge.

Art. 25

Incompatibilità e responsabilità

1. Al personale dipendente si applica la disciplina delle incompatibilità dettata dalle disposizioni vigenti per il personale degli enti locali.

2. Non possono essere nominati Dirigente apicale o segretario dell'Unione i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali associati, nonché i loro parenti e affini entro il terzo grado.

3. Il Dirigente apicale e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

CAPO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26

Attività gestionale dell'Unione

1. La gestione dell'Unione si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Art. 27

Patrimonio

1. L'Unione possiede un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli enti locali associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea, nonché da altri enti e da acquisizioni successive.

2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

4. E' demandata all'Assemblea Generale l'approvazione dell'apposito regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti e la riassunzione dei beni affidati all'Unione e sui quali sono intervenuti finanziamenti sovracomunali.

Art. 28

Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. L'Unione, qualora non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provvede a ripartire tali oneri sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 29

Contratti e appalti

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le

aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese in economia.

CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 30

Rimozione e sospensione

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 31

Raccordo con gli Enti

1. Al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività l'Unione trasmette agli enti aderenti, a cura del segretario, copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. La vigilanza degli enti aderenti è resa inoltre possibile mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire l'ottimale esercizio della funzione di controllo.

3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno la conferenza

dei capigruppo dei consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 32

Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea e del Giunta hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 33

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore dei Conti.

2. Il revisore è scelto ai sensi della vigente normativa regionale in materia. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Il revisore dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti nonché delle loro istituzioni, potendo inoltre depositare proposte e segnalazioni.

4. Il Revisore collabora con l'Assemblea dei Sindaci nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le

disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

CAPO VI - TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE

Art. 34

Trasparenza

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione informativa sulla propria attività, si serve dei mezzi di comunicazione più idonei, comprese le tecnologie telematiche.

3. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti del Giunta, comunicano la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo i limiti e le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicazione stabilite dalle

legge e dalle direttive impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 35

Albo delle pubblicazioni

1. L'Unione istituisce un albo per le pubblicazioni degli atti che per disposizione di legge devono essere portati a conoscenza del pubblico. Contestualmente all'affissione all'albo tali atti devono essere trasmessi ai Comuni associati.

2. L'Unione garantisce la massima accessibilità degli atti a tutti i cittadini.

2-bis. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta sono pubblicate non oltre 10 giorni dalla loro adozione, o in caso di immediata eseguibilità, non oltre 7 giorni dalla loro adozione.

Art. 36

Accesso e informazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali il provvedimento stesso possa arrecare pregiudizio.

2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Gli

stessi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, dei quali l'Unione è tenuta a valutare la pertinenza con l'oggetto del procedimento.

3. Apposito regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.

4. Il regolamento, inoltre:

a) determina i tempi di ciascun tipo di procedimento;

b) individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima;

c) determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi;

d) indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte presentate ai sensi del comma 2, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinate dalla legge.

Art. 37

Partecipazione

1. Con l'adozione di appositi provvedimenti l'Unione fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. A tal fine l'Unione è impegnata:

a) ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;

b) a promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;

c) a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

3. L'Unione predispone periodicamente, avvalendosi se necessario di enti e istituti di comprovata esperienza, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche e studi sono comunicati agli enti associati.

Art. 38

Associazionismo e volontariato

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, favorisce e promuove la partecipazione delle associazioni di volontariato.

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

Organi di governo

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 40

Atti regolamentari

1. I regolamenti dell'Unione sono adottati secondo la disciplina legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, trovano applicazione le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune il cui Sindaco ricopre la carica del Presidente dell'Unione.

Art. 41

Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Fino all'adozione della dotazione organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre ai dipendenti degli enti associati scelti tra quelli operanti nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione, mediante assegnazione temporanea a tempo pieno o parziale ovvero, sussistendone i motivi, avvalendosi anche di personale con contratto di lavoro a tempo pieno nei limiti massimi dell'orario di lavoro straordinario previsti dalla normativa vigente.

2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, ente gestore ed annessa tesoreria.

3. In attesa che l'ente sia dotato di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

Art. 42

Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 8 con atti di Consiglio Comunale.

Art. 43

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 44

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara di affidamento, il servizio di tesoreria verrà affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni dell'Unione.

Art. 45

Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei componenti in carica e con le procedure previste per le modifiche statutarie dei Comuni.

Art. 46

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive integrazioni e modificazioni, dalle leggi regionali in materia nonché da quanto stabilito dall'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore una volta stipulato l'atto costitutivo e previa affissione per 30 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione e pubblicazione sul B.U.R.A.S.